



UNIONE “TERRE DI FIUME”
tra i Comuni di Sale e Molino dei Torti (AL)

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DELL’UNIONE “TERRE DI FIUME”**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 19 del 28/11/2022

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Oggetto e Finalità
- Art. 2 – Status degli Amministratori dell'Unione

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- Art. 3 - Presidenza del Consiglio
- Art. 4 - Poteri del Presidente

CAPO III - I CONSIGLIERI

- Art. 5 - Il Consiglio dell'Unione
- Art. 6 - Consiglieri
- Art. 7 - Consigliere anziano
- Art. 8 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri
- Art. 9 - Diritto di accesso dei Consiglieri
- Art. 10 - Informazioni
- Art. 11 - Copia di documenti
- Art. 12 - Modalità di rilascio di copia di documenti
- Art. 13 - Conferimento di incarichi speciali

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 14 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 15 - Conferenza dei Capigruppo

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE

- Art. 16 - Commissioni permanenti
- Art. 17 - Commissioni d'indagine
- Art. 18 – Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione

TITOLO II – NORME PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I – SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- Art. 19 – Sedute del Consiglio dell'Unione
- Art. 20 – Convocazione del Consiglio dell'Unione
- Art. 21 – Termini di convocazione
- Art. 22 – Ordine del giorno
- Art. 23 – Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 24 – Sede Consiliare
- Art. 25 – Pubblicità delle sedute

Art. 26 – Modalità di svolgimento delle sedute
Art. 27 – Validità delle sedute
Art. 28 – Deposito delle proposte per la consultazione
Art. 29 – Validità delle deliberazioni
Art. 30 – Verifica del numero legale – Designazione scrutatori
Art. 31 – Funzione del Segretario – Verbale della seduta
Art. 32 – Posti e interventi
Art. 33 – Ordine delle sedute – Sanzioni
Art. 34 – Comportamento del pubblico
Art. 35 – Sospensione e scioglimento dell’adunanza
Art. 36 – Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno
Art. 37 – Ordine e disciplina degli interventi
Art. 38 – Fatto personale
Art. 39 – Mozione d’ordine – Richiami al regolamento e all’ordine del giorno
Art. 40 – Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 41 – Presentazione di emendamenti
Art. 42 – Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
Art. 43 – Richiesta di votazione per parti separate
Art. 44 – Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
Art. 45 – Chiusura della discussione
Art. 46 – Dichiarazione di voto e votazione
Art. 47 – Modalità di votazione
Art. 48 – Votazione per alzata di mano
Art. 49 – Votazione per appello nominale
Art. 50 – Votazione a scrutinio segreto
Art. 51 – Proclamazione del risultato – Immediata Eseguitività
Art. 52 – Revoca e modifica di deliberazioni
Art. 53 – Astensione obbligatoria
Art. 54 – Adunanze aperte

CAPO II – COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINE DEL GIORNO

Art. 55 – Comunicazioni
Art. 56 – Interrogazioni
Art. 57 – Interpellanze
Art. 58 – Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
Art. 59 – Tempi e priorità di svolgimento di interrogazioni ed interpellanze
Art. 60 – Mozioni
Art. 61 – Presentazione e svolgimento delle mozioni
Art. 62 – Votazione delle mozioni
Art. 63 – Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni – Limiti alla loro trattazione
Art. 64 – Ordine del giorno
Art. 65 – Durata di svolgimento degli ordini del giorno

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E IN FORMA MISTA

- Art. 66 – Modalità di riunione delle sedute del Consiglio dell’Unione
- Art. 67 – Requisiti tecnici
- Art. 68 – Convocazione
- Art. 69 – Partecipazione alle sedute
- Art. 70 – Partecipazione del pubblico
- Art. 71 – Accertamento del numero legale
- Art. 72 – Svolgimento delle sedute
- Art. 73 – Votazioni
- Art. 74 – Verbalizzazione delle sedute
- Art. 75 – Sedute delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo

CAPO III – REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE

- Art. 76 – Registrazione delle sedute del Consiglio
- Art. 77 – Protezione dei dati personali

TITOLO III – NORME FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 78 – Comunicazione delle decisioni del Consiglio
- Art. 79 – Interpretazione del Regolamento
- Art. 80 – Abrogazione di norme
- Art. 81 – Rinvio
- Art. 82 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

Allegato 1 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (pubblicata sul sito dell’Unione “Terre di Fiume” al seguente link: <https://privacy.nelcomune.it/unioneterredifiume.it>)

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni denominata "Terre di Fiume", delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari, in attuazione delle leggi vigenti e dello Statuto dell'Unione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'assemblea.

Art. 2 – Status degli Amministratori dell'Unione

1. Ai componenti del Consiglio, nonché al Presidente e al Vice Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri e dei Sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I° Titolo III° - Capo IV° del testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali.

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 3 - Presidenza del Consiglio

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, il Presidente dell'Unione è il Presidente del Consiglio¹.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco, fatti salvi i casi di scioglimento dell'Unione. Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente².
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente³.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano per età anagrafica.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente possono rassegnare le dimissioni con comunicazione da inviarsi al protocollo dell'Unione.
6. Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 1, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente o del Vicepresidente o alla loro cessazione dalla carica per altro motivo.

Art. 4 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione e ne è il portavoce. Deve tutelarne la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti, che avviene secondo l'ordine prestabilito, fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, ne controlla e proclama

¹ Articolo 14, comma 1 dello Statuto dell'Unione "Terre di Fiume".

² Articolo 13 dello Statuto dell'Unione "Terre di Fiume", rubricato "Elezione, durata e cessazione" – Capo III – Il Presidente.

³ Articolo 15 dello Statuto dell'Unione "Terre di Fiume".

il risultato.

2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. Al Presidente spetta l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.
5. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

CAPO III - CONSIGLIERI

Art. 5 – Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge ai Consigli comunali.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 6 – Consiglieri

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto dell'Unione⁴.
2. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 7 - Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 8 – Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio ed esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.
2. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più Consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare le risorse economiche con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I Consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli uffici dell'Unione per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.
3. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze.

Art. 9 – Diritto di accesso dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere che intende prendere visione ed estrarre copia, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dall'Unione, nonché degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta al Segretario dell'Unione.
2. Il Segretario dell'Unione adotta, entro i successivi 10 giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il Segretario ne dà comunicazione all'interessato

⁴ Statuto dell'Unione "Terre di Fiume" articolo 10, CAPO II – Il Consiglio dell'Unione.

specificandone i motivi.

3. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere presso il servizio di competenza durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

4. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:

- provvedimenti adottati dal consiglio e dalla giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze;

- verbali delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari;

5. I consiglieri per la visione e la consultazione degli atti di cui al comma quattro possono rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi interessati.

6. L'esercizio del diritto di visione e di accesso agli atti o documenti dell'Ente da parte dei Consiglieri come l'esercizio del diritto di informazione di cui al successivo art. 10 comporta l'adesione al vincolo del segreto d'ufficio ove operante ai sensi di legge.

Art. 10 - Informazioni

1. Per informazione si intende la possibilità di ottenere notizie circa l'attività svolta dagli Organi dell'Unione.

2. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni utili all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al Presidente o all'Assessore competente.

3. Il Consigliere, inoltre, può accedere durante il normale orario di lavoro presso tutti gli uffici, avendo cura di non alterare la normale funzionalità amministrativa e la regolare erogazione dei servizi all'utenza, e ricevere, esclusivamente dal competente Responsabile di servizio e/o di procedimento notizie, dati, precisazioni e chiarimenti esclusivamente relativi ad atti e situazioni già sottoposti all'attenzione del Sindaco e/o dell'Assessore competente, ovvero relativi all'esecuzione di provvedimenti efficaci.

4. Altre informazioni e notizie il consigliere potrà acquisirle mediante l'istituto dell'interrogazione.

5. Amministratori e Responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Presidente dell'Unione. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Presidente o dall'Assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'esercizio del diritto di informazione da parte del Consigliere non deve tradursi in un potere di inchiesta o di ispezione, esercitabile solo nel caso in cui il medesimo consigliere sia stato incaricato in tale senso dal Consiglio dell'Unione.

Art. 11 - Copia di documenti

1. Ciascun Consigliere può richiedere al Segretario dell'Unione, mediante istanza in carta libera, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal consiglio o dalla giunta, ancorché non efficaci, dei regolamenti, relative tariffe, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato

2. Il Segretario dell'Unione, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 12 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. Le copie sono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere, ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Non sono dovuti altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.

2. Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente.

3. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

Art. 13 - Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.
3. L'incarico si conclude con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio, il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

Art. 14 – Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. Nella prima seduta utile, subito dopo il rinnovo del Consiglio dell'Unione, i Gruppi Consiliari, formati anche da una sola unità, presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del relativo Capogruppo al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Ente. Qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri più anziani d'età di ciascun Comune associato.
2. I Consiglieri che non dichiarino appartenenza ad un Gruppo Consiliare o che fuoriescano da un Gruppo costituito senza aderire ad uno dei Gruppi presenti in Consiglio vengono iscritti al Gruppo Misto e, qualora superiori ad una unità, possono attribuire ad uno di essi le funzioni di Capogruppo.
3. La decisione di cambiare Gruppo da parte di uno o più Consiglieri deve essere indirizzata per iscritto, corredata dall'accettazione da parte del Gruppo di nuova adesione, al Presidente ed al Segretario per la presa d'atto consiliare nella prima seduta utile.

Art. 15 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce.
2. Della Conferenza fanno parte tutti i Capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal Presidente, il Segretario dell'Unione o un dipendente suo delegato.
3. I Consiglieri Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
4. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 16 – Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio dell'Unione, in conformità allo Statuto dell'Unione e in considerazione della sua ridotta composizione numerica, non ritiene opportuno costituire commissioni consiliari permanenti.

Art. 17 - Commissioni d'indagine

1. Le Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione sono nominate a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine spetta ai singoli Capigruppo con richiesta scritta, motivata, indicante specificatamente l'oggetto di indagine e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Non è ammessa l'istituzione di Commissioni d'indagine su argomenti indicati in maniera generica.

4. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente all'istituzione della Commissione mediante deliberazione consiliare, indica il termine in cui la stessa deve ultimare i lavori, i settori ed i funzionari cui deve fare riferimento. Nella commissione sono rappresentati con criterio proporzionale tutti i gruppi consiliari. Nel provvedimento di istituzione della Commissione viene designato il Presidente.

5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario dell'Unione, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei Rappresentanti dell'Ente in altri Enti ed Organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un commissario e da un dipendente dell'Ente incaricato, su proposta del Presidente della stessa commissione.

7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.

8. Il Consiglio dell'Unione, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare, fissandone se ritenuto opportuno, i termini.

9. Con la presentazione della relazione al Consiglio dell'Unione la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario dell'Unione per essere conservati nell'archivio dell'Ente.

Art. 18 – Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione le disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente dell'Unione sulla scorta dei criteri fissati in via generale dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO II – NORME PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I – SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 – Sedute del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio si riunisce per determinazione del Presidente dell'Unione – Presidente del Consiglio o su richiesta di un quinto dei Consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio.

2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei Consiglieri devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Le sessioni sono ordinarie per l'esame delle proposte di deliberazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, straordinarie negli altri casi. E' prevista altresì la convocazione d'urgenza ai sensi dell'art. 21, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio dell'Unione

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente dell'Unione – Presidente del Consiglio mediante avviso scritto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.

2. L'avviso di convocazione con l'allegato Ordine del Giorno è consegnato in via ordinaria, dall'ufficio segreteria dell'Unione, all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dei Consiglieri, fornito dall'Unione ovvero comunicato per iscritto da ciascun Consigliere.

In caso di materiale impossibilità di utilizzare la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) l'avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno è consegnato al domicilio eletto dei Consiglieri mediante consegna a mano da parte di un messo comunale che dichiara l'avvenuta consegna.

Per le suddette finalità i Consiglieri sono tenuti a comunicare all'ufficio segreteria dell'Unione, entro dieci giorni dall'elezioni, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio domicilio sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

I Consiglieri possono richiedere all'Unione l'assegnazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e designare un domiciliatario sul territorio dell'Unione.

3. Nelle more delle suddette comunicazioni, l'avviso di convocazione è consegnato alla residenza anagrafica dei consiglieri mediante consegna a mano da parte di un messo comunale che dichiara l'avvenuta consegna.

4. L'avviso di convocazione viene inviato agli eventuali Assessori esterni, al Segretario dell'Unione e al Revisore dei Conti.

5. L'avviso di convocazione unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, per ciascuna seduta del Consiglio dell'Unione, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

Art. 21 – Termini di convocazione

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri:

a) per le adunanze ordinarie: almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta,

b) per le adunanze straordinarie: almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2963 del codice civile.

2. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, ma, se la maggioranza dei componenti il Consiglio lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, purché il rinvio non determini la scadenza di termini perentori. Quanto sopra vale anche per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno già consegnato, aventi carattere di urgenza.

3. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato con la partecipazione all'adunanza.

4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, salvo che non sia già previsto nell'avviso di 1° convocazione.

Art. 22 – Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione ne costituisce l'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Unione. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta dai Consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 – Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del Consiglio dell'Unione sono presiedute dal Presidente dell'Unione, salvo i casi di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 24 – Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Unione, di norma nell'apposita sala consiliare.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente dell'Unione può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. In occasione delle riunioni del Consiglio dell'Unione, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea.

Art. 25 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente dell'Unione predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

Art. 26 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio.
4. Durante le sedute del Consiglio, in aula è vietato a chiunque l'uso di telefoni cellulari, salva la facoltà di rispondere a chiamate, interrompendo immediatamente la conversazione o proseguendola fuori dall'aula.

Art. 27 - Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno quattro (4) dei Consiglieri assegnati, in seconda convocazione quando sono presenti tre dei Consiglieri assegnati.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è redatto verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, indicando le assenze giustificate.
7. La seduta di seconda convocazione non può avere luogo prima che siano decorse 24 ore dalla seduta di prima convocazione andata deserta.

Art. 28 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione dello Statuto o del presente Regolamento, non può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 48 ore prima del giorno della seduta del consiglio nel caso di sessioni ordinarie e straordinarie e non meno di 12 ore prima nel caso di urgenza.

2. Le proposte devono essere corredate dei pareri tecnici espressi ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.

Art. 29 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto o della legge, nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio che esprimono un voto, anche i membri che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio che escono dall'aula prima della votazione, coloro che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, e i membri che dichiarano di astenersi oppure che debbono astenersi obbligatoriamente.

Art. 30 - Verifica del numero legale – Designazione Scrutatori

1. La seduta del Consiglio dell'Unione ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal Segretario dell'Unione.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta. Ciascun Consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta per un massimo di sessanta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
4. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
5. Gli scrutatori che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Art. 31 - Funzioni di Segretario. Verbale delle sedute

1. L'attività dell'organo consiliare è documentata nel verbale delle adunanze che si compone delle deliberazioni, atti amministrativi veri e propri, nonché del verbale di seduta.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Unione, il quale partecipa al Consiglio dell'Unione con la duplice funzione di legale consulente e di pubblico ufficiale chiamato a redigere il processo verbale.
3. Il Consiglio può affidare le funzioni di segretario verbalizzante al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario dell'Unione o suo sostituto nelle ipotesi di cui al successivo comma 4, ovvero in casi limitati ed eccezionali, da opportunamente motivare.
4. L'esclusione del Segretario dell'Unione è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
5. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
6. In tale verbale sono riportati:
 - data, luogo, ora di apertura e di chiusura dell'adunanza;
 - tipologia della seduta, soggetto che la presiede, presenti ed assenti (giustificati e non);
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi dei consiglieri presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - gli interventi o le dichiarazioni dei consiglieri che gli stessi richiedono espressamente vengano messi a verbale;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati;
 - l'esito delle votazioni con indicazione dei consiglieri presenti, di quelli che hanno votato contro, si sono

astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione;

- i punti principali della discussione riportati in modo essenziale in modo da rendere fedelmente e sinteticamente l'andamento del dibattito consiliare

7. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.

8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del consiglio della seduta e dal Segretario dell'Unione ovvero dal segretario verbalizzante. Per la compilazione del verbale il Segretario dell'Unione può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.

9. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia espresso richiesta nel corso della seduta.

10. Il verbale della seduta viene approvato a maggioranza assoluta dei votanti nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendo che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche. Ciascun Consigliere può richiedere la rettifica di un proprio intervento.

Art. 32 - Posti e interventi

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente del Consiglio

2. Durante la seduta i Consiglieri intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente, parlando dal loro posto.

Art. 33 - Ordine delle sedute - Sanzioni

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.

2. Se un Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo espelle.

3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati dal Presidente del Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere.

Art. 34 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri. Il Presidente del Consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento il presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

2. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente.

Art. 35 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 36 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente del Consiglio o di un consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente del Consiglio o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 37 - Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti.
2. I Consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di cinque minuti.

Art. 38 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresso, o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente del Consiglio, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio dell'Unione, senza discussione.

Art. 39 - Mozione d'ordine. Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre dieci minuti ciascuno. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Art. 40 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica

votazione.

Art. 41 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Qualora l'emendamento determini una maggiore spesa o una minore entrata, dovrà garantire, pena l'inammissibilità, l'equilibrio di bilancio.

Art. 42 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al Consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai Consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri tecnici previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In presenza di tale ipotesi la votazione è rimandata ad una seduta successiva.

Art. 43 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del Consiglio; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 44 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente del Consiglio concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 43; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

Art. 45 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Presidente del Consiglio, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun Consigliere richieda di parlare.

Art. 46 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un Consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a dieci minuti.
3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a dieci minuti. Stessa facoltà è concessa ai consiglieri che non appartengono o costituiscono gruppo.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Art. 47- Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio illustra le modalità di espressione del voto.

Art. 48 - Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Presidente del Consiglio, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del Consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Art. 49 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno cinque Consiglieri; tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per chiamata, l'appello avviene per ordine alfabetico.
4. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del consiglio che non hanno risposto al primo appello.

Art. 50 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
3. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal

segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 51 - Proclamazione del risultato – Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
3. Nel caso di urgenze deliberazioni del Consiglio dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.
4. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata.

Art. 52 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso Consiglio Comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.
2. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
4. Le deliberazioni a contenuto generale ed astratto possono essere modificate con altre a contenuto generale ed astratto e non possono essere derogate per singoli atti.

Art. 53 - Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Segretario dell'Ente e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

Art. 54 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Presidente, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri dell'Unione, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.
5. Nelle adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico dell'Unione.

CAPO II - COMUNICAZIONI -INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 55 - Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente ovvero gli Assessori competenti possono effettuare eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività dell'Unione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, ogni consigliere può intervenire sugli argomenti oggetto delle comunicazioni della presidenza e/o della Giunta, per un tempo non superiore a cinque minuti. Gli interventi in risposta dei consiglieri non possono avere la connotazione di interrogazione, interpellanza, mozione o ordine del giorno, in quanto le suddette fattispecie sono disciplinate da altri articoli del presente regolamento.
3. Le comunicazioni intese come mere informazioni al Consiglio devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

Art. 56 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, per ogni seduta consiliare ogni consigliere può presentare delle interrogazioni; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta è resa a discrezione del Presidente.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 57 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente; per ogni seduta consiliare ogni Consigliere può presentare delle interpellanze.

Art. 58 - Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze, pervenute al protocollo generale dell'Unione almeno 48 ore prima di ciascuna adunanza consiliare, vengono iscritte, o inserite all'ordine del giorno senza formalità ulteriori, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta del Consiglio dell'Unione è possibile lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.
2. Dopo la risposta l'interrogante, o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Presidente o Assessore interpellato. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il limite di cinque minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo la risposta del Presidente o Assessore interpellato possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta consiliare.

Art. 59 – Tempi e priorità di svolgimento di interrogazioni e interpellanze

1. Allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze sono dedicati – di norma- al massimo sessanta

minuti in ogni seduta del Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, già iscritte all'ordine del giorno, viene rinviato alla seduta successiva.

2. Si assumono i seguenti criteri di priorità nell'esitare le interrogazioni e le interpellanze:

- In ciascuna seduta consiliare hanno la precedenza le interrogazioni/interpellanze presentate dai gruppi e/o consiglieri di minoranza, partendo dai meno numerosi;
- In ciascuna seduta consiliare non verrà trattata più di una interrogazione/interpellanza per ciascun consigliere, a meno che, esaurita la tornata delle altre interrogazioni/interpellanze coi suesposti criteri, non ci sia disponibilità temporale per riavviare la trattazione.

Art. 60 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso. Per ogni seduta consiliare ogni Consigliere può presentare o sottoscrivere congiuntamente delle mozioni.

Art. 61 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Presidente e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 62 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. In ogni caso le mozioni non possono essere messe in votazione quando non sia possibile acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri tecnici previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ove necessari. Le mozioni devono peraltro rimanere iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 63 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni –Limiti alla loro trattazione

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.
2. Nelle sedute in cui si discutono il bilancio e il rendiconto della gestione non sono iscritte all'ordine del giorno interrogazioni e interpellanze.

Art. 64 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente, tramite il protocollo generale, almeno 48 ore prima della seduta, e vengono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

3. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Consiglio, fatto salvo il limite di n. 2 (due) ordini del giorno per ciascuna seduta consiliare

Art. 65 - Durata di svolgimento degli ordini del giorno

1. Allo svolgimento degli ordini del giorno sono dedicati gli ultimi venti minuti di ogni seduta del Consiglio. Scaduto detto termine lo svolgimento degli ordini del giorno rimasti è rinviato alla successiva seduta.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA E IN FORMA MISTA

Art. 66 - Modalità di riunione delle sedute del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione "Terre di Fiume", in modo simultaneo e in tempo reale;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in videoconferenza.

Art. 67 – Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione o comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario del Consiglio dell'Unione;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

Art. 68 – Convocazione

1. In caso di svolgimento della seduta in modalità di videoconferenza, di cui al precedente art. 66, comma 1, lett. a), l'avviso di convocazione deve contenere l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. Anche nel caso in cui la seduta sia convocata in presenza, è comunque in facoltà di ciascun Consigliere dell'Unione partecipare in modalità di videoconferenza, laddove sia impossibilitato alla partecipazione in presenza. In tal caso, la seduta si svolge in modalità mista, secondo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, lett. b).
3. Laddove i singoli Consiglieri si avvalgano della facoltà prevista dal precedente comma 2, devono

darne comunicazione al Presidente del Consiglio *almeno due giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della riunione*, al fine di consentire l'attivazione della piattaforma telematica e la predisposizione della strumentazione necessaria per consentire la propria partecipazione alla riunione in modalità di videoconferenza.

Art. 69 – Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza è ammessa anche per il Segretario dell'Unione, gli eventuali Assessori esterni, i Responsabili dei servizi e collaboratori a supporto, il Revisore dei Conti, nei termini di Regolamento del Consiglio e di Statuto.
4. Per i partecipanti in videoconferenza, la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

Art. 70 – Partecipazione del pubblico

1. Nel caso in cui la seduta si svolga solo parzialmente in videoconferenza, ossia per una parte dei suoi componenti, la partecipazione del pubblico potrà avere luogo solo in presenza, all'interno della sala consiliare; viceversa, qualora la seduta si svolga integralmente in videoconferenza, deve essere resa disponibile la trasmissione in diretta streaming della seduta ovvero in differita, al fine di garantire la pubblicità della stessa, senza possibilità per il pubblico di intervenire nella videoconferenza.

Art. 71 – Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Durante lo svolgimento della riunione, il Consigliere in videoconferenza che intenda temporaneamente o definitivamente abbandonare la seduta, prima di sospendere o interrompere la videoconferenza, dovrà comunicarlo a voce al Presidente e al Segretario e da quel momento sarà considerato assente; nelle stesse modalità, qualora l'allontanamento sia solo temporaneo, dovrà comunicare immediatamente a voce al Presidente e al Segretario di essere nuovamente presente.

Art. 72 – Svolgimento delle sedute

1. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo dei componenti in videoconferenza (secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge).
2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
3. Qualora un Consigliere in videoconferenza intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta ("intervento in discussione", "dichiarazione di voto", etc) . Il Presidente accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate

dai componenti in presenza e dagli altri componenti in videoconferenza.

4. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, i Consiglieri comunali in videoconferenza, durante la riunione, assicurano che il proprio microfono sia disattivato. In caso di inosservanza di tale disposizione, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine l'inadempiente, può disporre la disattivazione d'ufficio del microfono, senza pregiudizio degli ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento.

5. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta fino al ripristino del collegamento dei Consiglieri in videoconferenza, per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario dell'Unione.

Art. 73 – Votazioni

1. Le votazioni, per tutti i Consiglieri, avvengono in forma esclusivamente palese mediante alzata di mano e, per i Consiglieri collegati in videoconferenza, anche in forma vocale-audio. Al termine della votazione, il Presidente riepiloga i voti espressi, al fine di assicurare che anche i Consiglieri in videoconferenza abbiano piena contezza dell'esito della votazione.

2. Qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, devono essere impiegati sistemi di espressione del voto che ne assicurino la segretezza e, quindi, la non riconducibilità del voto al Consigliere che lo ha espresso. In mancanza, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Art. 74 – Verbalizzazione della seduta

1. Dello svolgimento, totale o parziale, della seduta in modalità di videoconferenza, il Segretario dell'Unione dovrà dare atto nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti del Consiglio intervenuti in videoconferenza.

Art. 75 – Sedute delle Commissioni consiliari e della conferenza dei Capigruppo

1. Le sedute delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei capigruppo possono svolgersi, oltre che in modalità tradizionale "in presenza", anche con le modalità previste dal precedente art. 66, comma 1, lett. a) e b). In tal caso, devono essere assicurate le condizioni di cui al precedente art. 67.

CAPO III – REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 76 – Registrazione delle sedute del Consiglio

1. Le riunioni del consiglio di norma sono pubbliche, fatta eccezione delle sedute segrete.

2. Nel caso in cui la seduta si svolga integralmente in modalità di videoconferenza, si procede alla relativa registrazione ed alla trasmissione in diretta streaming, anche al fine di garantire la necessaria partecipazione del pubblico.

3. Le riunioni tradizionali "in presenza" e quelle in modalità mista possono essere registrate e diffuse in diretta streaming.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, i files audio e video delle registrazioni possono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.

5. La registrazione della seduta è conservata agli atti della segreteria per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 77 - Protezione dei dati personali

1. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
2. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio dell'Unione, gli eventuali Assessori esterni, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che a vario titolo partecipano alle sedute del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
3. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio dell'Unione.
4. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
5. La registrazione audio-video e/o la trasmissione delle sedute consiliari è decisa, prima dell'inizio della seduta, dal Presidente del Consiglio, il quale valuta altresì la necessità od opportunità della diffusione totale o parziale delle riprese, al termine delle stesse. La decisione in ordine all'effettuazione delle riprese ovvero della loro diffusione è presa nel rispetto delle norme di garanzia di cui al presente regolamento, anche in considerazioni di fattori tecnologici, procedurali, disponibilità di risorse interne, etc. favorendo, ove possibile, la divulgazione delle riprese effettuate.
6. Il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming ovvero in differita per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità. Fatta salva la diffusione sui canali social, nel qual caso il proprietario della piattaforma è autonomo titolare del trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza dell'utilizzo della piattaforma medesima, il soggetto privato cui è, eventualmente, affidato dall'Unione l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento della pubblicazione delle riprese del Consiglio è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati dalle riprese, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
7. Al fine di prevenire l'illecita diffusione di categorie di particolari dati personali, quali quelli individuati dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, il Presidente del Consiglio richiama i partecipanti alla seduta consiliare ad un comportamento consono al ruolo ricoperto, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari ed in caso di mancata osservanza delle direttive emanate, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
8. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
9. Ciascun Consigliere o partecipante alla seduta consiliare può sottoporre al Consiglio istanza motivata di sospensione della ripresa o della trasmissione per la durata del proprio intervento o della discussione di un punto. Il Consiglio si esprime sulla richiesta a maggioranza dei presenti. Deve altresì essere resa nota l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello di cui all'allegato 1) al presente regolamento.
10. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali. Il Presidente, i Consiglieri e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero

essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

11. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

TITOLO III – NORME FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.

1. L'ufficio di segreteria comunica le decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione ai Responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso. Lo stesso ufficio di segreteria trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

Art. 79 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri dell'Unione, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2. Il Presidente incarica il Segretario dell'Unione di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri dell'Unione durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario dell'Unione, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 80 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 81 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e statutarie vigenti in materia.

Art. 82 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione integrale all'albo pretorio per la durata di giorni quindici, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Unione.

2. Copia del presente regolamento viene consegnata a tutti i Consiglieri dell'Unione, nonché depositata in segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), **Unione Terre di Fiume** fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, nell'ambito dell'effettuazione delle riprese audio e video delle sedute del Consiglio dell'Unione e loro trasmissione in modalità live streaming.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è **Unione Terre di Fiume** (C.F.: 02525260069) - Via Manzoni, 1 - 15045 Sale (AL) - PEC: unioneterredifiume@legalmail.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del **Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO)** in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, individuando un soggetto idoneo, raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono: 01311826681

E-mail: unione.terredifiume@gdpr.nelcomune.it

PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 39, par. 1, del RGPD, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del Portale.

Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile si intendono pertanto riservate.

TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

L'Unione tratterà i Suoi dati personali (come definiti dall'articolo 4 (1) del GDPR) quali risulteranno dalle riprese audio e video effettuate nei locali comunali, nel corso delle sedute del Consiglio dell'Unione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, questa Unione potrà trovarsi a trattare le seguenti tipologie/categorie di dati personali:

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE: immagini e suoni; dati identificativi; dati relativi a cariche ed incarichi; dati valutativi espressi verbalmente; dati relativi alla partecipazione (o assenza) alle sedute; dati relativi all'espressione di voto; dati relativi al comportamento durante le sedute;

CONSIGLIERE DELL'UNIONE e PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE: immagini e suoni; dati identificativi; dati relativi a cariche ed incarichi; dati valutativi espressi verbalmente;

dati relativi alla partecipazione (o assenza) alle sedute; dati relativi all'espressione di voto; dati relativi al comportamento durante le sedute;

ASSESSORE: immagini e suoni; dati identificativi; dati relativi a cariche ed incarichi; dati valutativi espressi verbalmente; dati relativi alla partecipazione (o assenza) alle sedute; dati relativi al comportamento durante le sedute;

DIPENDENTI E SEGRETARIO: immagini e suoni; dati identificativi; dati relativi ad incarichi; dati valutativi espressi verbalmente dati relativi alla partecipazione alle sedute; dati relativi al comportamento durante le sedute;

PUBBLICO: immagini; dati relativi alla partecipazione alle sedute; dati relativi al comportamento durante le sedute;

ORGANI DI STAMPA: immagini; dati relativi alla partecipazione alle sedute; dati relativi al comportamento durante le sedute;

Non è previsto il trattamento di **categorie particolari di dati personali** di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali, comunque acquisiti dal Comune, saranno trattati per le seguenti finalità:

1. Gestione e funzionamento del Consiglio dell'Unione mediante sistemi telematici di videoconferenza e live streaming;
2. Documentazione e verbalizzazione delle sedute del Consiglio dell'Unione;
3. Pubblicità delle sedute, esercizio dei diritti di accesso (art. 10 D.Lgs. 267/2000, artt. 22 e ss. Legge 241/90, art. 5 D.Lgs. 33/2013) e trasparenza amministrativa;
4. Comunicazione istituzionale ai sensi della Legge 150/2000;
5. Controllo e monitoraggio dell'utilizzo della strumentazione e delle infrastrutture informatiche;
6. Implementazione di procedure di rilevazione e notificazione delle violazioni di dati personali e gestione dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR;

Si precisa che, qualora l'Unione intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.

CONDIZIONI DI LICITA' DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del GDPR, La informiamo che la base giuridica a sostegno del trattamento dei Suoi dati personali è generalmente rappresentata dal fatto che il trattamento medesimo è necessario per il corretto funzionamento del Consiglio dell'Unione e per garantire la pubblicità delle relative sedute. La ripresa in primo piano dei partecipanti alle sedute avviene in conformità e nei limiti in cui l'Interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

FACOLTATIVITA' E OBBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati da parte dell'Interessato avviene in virtù della partecipazione alle sedute. L'interessato ha la facoltà di non essere ripreso astenendosi dalla partecipazione o non facendo ingresso nei luoghi soggetti a ripresa, debitamente segnalati.

TRATTAMENTO

Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere con riferimento ai Suoi dati personali sono la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, il raffronto o l'interconnessione.

Il trattamento avviene sia all'interno delle strutture operative dell'Unione che presso i soggetti esterni di cui al successivo paragrafo.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. È **esclusa l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.**

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

1. persone fisiche autorizzate dall'Unione al trattamento di dati personali previa specifica ed apposita istruzione sulle modalità e finalità del trattamento (es. dipendenti, collaboratori e amministratori del sistema informatico);
2. i seguenti soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento mentre altri agiscono in qualità di autonomi titolari o contitolari del trattamento:
 - a. fornitori di servizi specifici o piattaforme di videoconferenza;
 - b. fornitori di servizi cloud in relazione al salvataggio ed alla pubblicazione delle riprese audio-video
 - c. unioni di comuni, consorzi od altre forme associative attraverso le quali questa Unione eroghi servizi o svolga funzioni pubbliche in forma associata;

L'Unione garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

I Suoi dati personali saranno oggetto di **diffusione**, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale e/o su piattaforme di streaming "live" o "on demand" e/o su canali social.

Per un elenco completo ed aggiornato dei soggetti esterni all'Unione che, per conto di questo, trattano Suoi dati personali, inviare una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: unione.terredifume@gdpr.nelcomune.it

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE

L'utilizzo di piattaforme di diffusione online può comportare il trasferimento dei Suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Tale trasferimento avverrà unicamente a

fronte dell'esistenza di accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da parte della Commissione (ex art. 45 del GDPR) o a fronte della stipula di norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules" o "BCR" ex art. 47 del GDPR) che garantiscano ai dati personali comunicati o trasferiti, un grado di protezione adeguato.

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa ed archivi degli enti pubblici territoriali (a mero titolo esemplificativo, si vedano gli articoli 822 e seguenti del Codice civile, il DPR 28.12.2000 n. 445, il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e la normativa, anche regolamentare, di settore).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di Interessato, Lei sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, Lei potrà:

- A. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere **l'accesso** ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità e modalità del trattamento;
 2. gli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili;
 3. l'origine dei dati personali;
 4. le categorie di dati personali in questione;
 5. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 6. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 7. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- B. ottenere la **rettifica** dei dati personali inesatti che La riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere **l'integrazione** dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- C. ottenere la **cancellazione** dei dati personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi:
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 2. i dati sono trattati illecitamente;
 3. ha revocato il consenso in base al quale l'Unione aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che consente al l'Unione l'attività di trattamento;
 4. si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente;
 5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
- Si ricorda che il diritto alla cancellazione non è esercitabile nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l'Unione od anche sia necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
- D. ottenere dall'Unione la **limitazione** del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

1. per il periodo necessario all'Unione per verificare l'esattezza di tali dati personali che Lei riguardano di cui ha contestato l'esattezza;
 2. in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali;
 3. anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 4. per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi dell'Unione rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento;
- E. di ottenere **un'attestazione** che le operazioni relative alla rettifica, cancellazione e limitazione dei dati siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- F. **ricevere** i dati personali che Lei ci ha fornito o che Lei stesso ha creato - esclusi i giudizi creati dall'Unione e/o dalle persone autorizzate a trattare i dati a nome e per conto dell'Unione - in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
- Si ricorda che il diritto alla "portabilità" dei dati personali non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune.

DIRITTO DI OPPOSIZIONE

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, **per motivi connessi alla sua situazione particolare**, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora esso sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

In tal caso l'Unione si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. In caso di trattamento a fini statistici il diritto di opposizione non è esercitabile nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO

Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun Interessato potrà, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto all'indirizzo **unione.terredifiume@gdpr.nelcomune.it**.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al **Garante per la Protezione dei Dati Personali** ovvero ad altra Autorità di controllo - competente in ragione di quanto previsto dal GDPR - nel

caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR.

L'esercizio dei diritti dell'Interessato è **gratuito**.

MODIFICHE ALLA INFORMATIVA

La presente informativa viene pubblicata e mantenuta aggiornata sul sito internet dell'Unione.

L'Unione si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa, a propria discrezione ed in qualsiasi momento.

La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche.

Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della versione approvata.

FONTI NORMATIVE ED INFORMAZIONI ULTERIORI

Riportiamo per Sua comodità i collegamenti web presso i quali potrà rinvenire maggiori informazioni (anche legali) e notizie:

- a. testo del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>
- b. sito web del Garante italiano della protezione dei dati
<http://www.garanteprivacy.it>
- c. sito web del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
- d. sito web del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)
https://edpb.europa.eu/edpb_it

Aggiornamento: 19/09/2022